

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI DI  
PULIZIA, PRIMO SOCCORSO, SALVATAGGIO, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI E DEPOSITI,  
E NOLEGGIO DI LETTINI, SDRAIO ED OMBRELLONI SUGLI ARENILI IN CONCESSIONE AL  
COMUNE DI SORRENTO DI MARINA GRANDE E PUOLO**

**CAPITOLATO SPECIALE**

Visti:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n.327 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- l’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto e s.m.i.;
- la Legge n. 59 del 15/03/97, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3 comma 7, e 105, comma 2 lett. l) d.lgs. 31/03/1998 n.112;
- il d.l. 5/10/1993, n.400, convertito dalla l.04/12/93 n. 494;
- l’art. 45 bis “Affidamento ad altri soggetti dell’attività oggetto della concessione” del C.d.N., che prevede la possibilità di affidare ad altri soggetti l’attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell’autorità competente;
- il Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2008
- le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all’ordinanza del Ministro della Salute pubblicata il 04/04/2022 in G.U.

**Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento**

Il presente capitolato disciplina l’affidamento, ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della Navigazione, dei servizi di pulizia, primo soccorso, salvataggio, servizi igienici, spogliatoi e depositi, e noleggio di lettini, sdraio ed ombrelloni in n. 3 arenili in concessione al Comune nelle aree di Marina Grande (concessione demaniale n. 06/2011) e Puolo (concessione demaniale n. 07/2011)

Il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell’Autorità competente delle predette concessioni demaniali marittime o in caso di sopravvenute disposizioni normative relative alle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l’affidamento a terzi. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall’affidatario dell’attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo.

**Articolo 2 - Durata**

Il presente affidamento ha inizio presunto al 10 giugno 2022 e termine al 16 ottobre 2022, fatto salvo quanto previsto all’articolo 1 del presente capitolato.

Al termine dell’affidamento l’aggiudicatario consegnerà l’arenile in condizioni di normale utilizzo.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere ad una selezione pubblica, in caso di cessazione della gestione, per un nuovo affidamento dei servizi.

E’ ammesso il trasferimento per atto *inter vivos* o *mortis causa* della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, come definiti in esito alle procedure concorsuali.

Il trasferimento è comunque escluso:

1. qualora le qualità personali del cedente siano state decisive, per effetto del sistema comparativo delle domande in sede di selezione pubblica per determinare l’affidamento della gestione
2. a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dal capitolato che ha determinato l’affidamento.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche all’ipotesi di trasferimento della posizione di socio o associato temporaneamente all’impresa di cui il gestore è legale rappresentante, obbligato principale.

**Articolo 3 - Oneri a carico dell’affidatario**

L’aggiudicatario sarà chiamato a svolgere sugli arenili affidati in subconcessione, in proprio, con proprio personale dipendente od incaricato ed in favore dell’utenza pubblica, la gestione gratuita dei servizi minimi essenziali (pulizia, primo soccorso, salvataggio, servizi igienici, spogliatoi e depositi), con particolare riferimento agli obblighi previsti per il mantenimento della Bandiera blu (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistenza ai bagnanti con personale qualificato, segnalazione del limite acque sicure, presenza di idonea cassetta di pronto soccorso) e degli eventuali ulteriori servizi offerti in sede di gara nonché il servizio di noleggio di lettini, sdraio ed ombrelloni in

favore degli eventuali richiedenti, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8.

Allo svolgimento di tutti i servizi di cui sopra l'aggiudicatario dovrà provvedere con proprie attrezzature.

Le attrezzature da noleggio dovranno essere in buono stato di manutenzione, uniformi per materiale e tonalità cromatiche, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di imporre la sostituzione di quelle attrezzature che, a suo insindacabile giudizio, valutasse in condizioni tali da essere incompatibili con il decoro e la sicurezza.

Sono a carico dell'affidatario la grigliatura dell'arenile ad inizio e fine stagione nonché la raccolta e il conferimento a smaltimento di eventuali materiali spiaggiati. La gestione del servizio, che non potrà comportare alcun onere a carico dell'Amministrazione, dovrà essere svolta con i tempi, le regole e le modalità previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le indicazioni stabilite nelle Ordinanze Demaniali.

L'affidatario eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio di impresa ed acquisendo tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate.

L'affidatario, pertanto, provvederà a sua cura e spesa all'organizzazione e all'espletamento dei servizi di assistenza in mare ed a terra, con idoneo personale abilitato ed in regola con le vigenti normative in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l'igiene ed il decoro nel tratto di spiaggia oggetto dell'affidamento per l'intero periodo di decorrenza.

La gestione dovrà essere esplicata con idonei mezzi e persone, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze comunali e della Capitaneria di Porto rispettando gli standard minimi imposti dal presente capitolato.

L'affidatario dovrà altresì garantire costantemente l'accesso pubblico e gratuito al mare ed all'arenile.

L'affidatario deve vigilare sui tratti di area in affidamento informando il Comando Polizia Municipale e la competente Capitaneria di Porto nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni di ordinanze.

L'acquisto, la riparazione o la sostituzione nel corso della gestione delle attrezzature tutte, occorrenti per la gestione stessa, saranno a carico dell'affidatario che non potrà vantare alcuna pretesa all'atto della scadenza della subconcessione.

All'ingresso dell'arenile l'affidatario è tenuto ad apporre, a proprie cure e spese, cartelli scritti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, approvati dall'Amministrazione Comunale, che riportino condizioni di accesso libero e gratuito, servizi gratuiti e servizi a pagamento con relativa tariffazione, uffici dell'amministrazione comunale cui l'utente può rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore ed il logo del Comune di Sorrento.

Gli oneri di manutenzione ordinaria sono posti integralmente a carico dell'aggiudicatario così come il montaggio di eventuali strutture mobili ed il ricovero delle stesse al termine della stagione balneare.

Durante la stagione balneare, l'affidatario deve assicurare i servizi da prestare all'utenza, senza interruzione giornaliera, garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09.00 alle ore 19.00
- dal 16/9 al 16/10 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Orari più ampi di prestazioni potranno essere decisi autonomamente dai subconcessionari e comunicati al Comune concedente.

Nello specchio acqueo antistante la concessione sono autorizzate delimitazioni per l'individuazione del limite acque sicure compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate e purché ciò non costituisca occupazione permanente dello specchio acqueo.

Fermo restando l'obbligo, ove possibile, di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi, il soggetto affidatario potrà predisporre, sull'arenile, altri percorsi con materiali idonei facilmente rimovibili, al fine di consentire una maggiore mobilità.

Detti percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

#### **Articolo 4- Ulteriori obblighi dell'affidatario**

Il soggetto aggiudicatario si obbliga al corretto espletamento dei seguenti servizi gratuiti per tutta la durata dell'affidamento, ed in particolare:

- a) garantire, durante la stagione balneare, la sorveglianza in mare dei bagnanti in maniera continuativa, per la spiaggia libera attrezzata nell'orario stabilito dai provvedimenti in vigore, mediante personale in possesso di idoneo brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità;
- b) garantire, dalla data di aggiudicazione dei servizi, la quotidiana pulizia ed igiene dell'arenile individuato nel lotto di aggiudicazione; in particolare, dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in subconcessione, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente, incluse le aree libere attigue (per il lotto n. 1: scalo di alaggio ed arenile contiguo; per il lotto n. 2: arenile attiguo ad est del lotto); i materiali di risulta dovranno essere smaltiti o avviati al recupero in modo differenziato secondo le modalità del vigente sistema di raccolta rifiuti;
- c) provvedere all'individuazione di punti per la raccolta differenziata dei rifiuti, opportunamente mitigati con

- elementi di arredo facilmente movibili, ed al loro conferimento nei luoghi e secondo i tempi convenuti, per la raccolta e lo smaltimento degli stessi da parte della società gestore;
- d) provvedere alla raccolta e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e di quelli portati dalle mareggiate, in conformità con la normativa vigente;
  - e) mantenere la disponibilità di idonei servizi igienici e spogliatoi localizzati entro la distanza massima di 100m dall'arenile in subconcessione;
  - f) garantire la quotidiana pulizia ed igiene dei locali spogliatoi, dei locali docce e servizi igienici e delle strutture che insistono sul lotto e di quelle messe a disposizione; tutte le spese relative all'acquisto dei materiali necessari per le operazioni di pulizia e quant'altro necessario sono a carico degli aggiudicatari;
  - g) sostenere le spese per la TARI, per la fornitura di energia elettrica, acqua e altri servizi qualora presenti, effettuando apposito contratto di ingresso con la società di distribuzione dei servizi medesimi;
  - h) garantire, durante la stagione balneare, la presenza e lo stato di efficienza delle attrezzature di primo e pronto soccorso in mare come meglio specificate nelle ordinanze balneari del Comune di Sorrento e delle Capitanerie di Porto;
  - i) attenersi, osservare e fare osservare all'utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamento relativa all'utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento agli articoli delle ordinanze balneari del Comune di Sorrento e della Capitaneria di Porto in vigore, e di quelle che saranno emesse dagli stessi anche dalla Regione Campania nel corso del periodo di validità del contratto nonché di eventuali disposizioni che il Comune intenderà impartire in merito alla conduzione delle spiagge;
  - j) adempiere alle prescrizioni riguardanti l'informazione al pubblico sulla qualità delle acque secondo le disposizioni dettate dalla Regione Campania e dall'ARPA nelle note di avvio della stagione balneare;
  - k) vigilare su ogni possibile causa di inquinamento dell'arenile e degli specchi acquei, evitando, tra l'altro, la consumazione di pasti sull'arenile serviti da esercizi di ristorazione.

#### **Articolo 5 - Responsabilità e manleva**

L'affidamento non comporterà alcun costo od onere per il Comune il quale è manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potessero derivare, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento stesso e dallo svolgimento dei predetti servizi.

A tal fine l'Amministrazione Comunale non può essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che l'affidatario detiene nella sub concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo dell'affidatario.

Lo stesso risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti possa derivare all'amministrazione comunale o ai terzi.

L'affidatario si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e gestione del personale. Il gestore deve tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza alle persone o cose che fosse causata per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che potessero derivare a terzi dalle attività inerenti la gestione affidata. L'affidatario resta responsabile verso l'Amministrazione Demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

E' fatto obbligo all'affidatario di comprovare l'avvenuta stipula di polizza per responsabilità civile (RC) con massimale non inferiore ad €. 500.000,00.

#### **Articolo 6 - Personale minimo dedicato**

L'affidatario è tenuto ad assicurare la presenza minima del seguente personale dipendente e/o socio idoneo secondo la vigente normativa:

- un Responsabile, con almeno cinque anni di esperienza documentata nella conduzione gestione di stabilimenti balneari, in possesso del diploma di scuola media superiore e del brevetto di bagnino, con il compito di sovrintendere lo svolgimento dei servizi e fungere da referente per l'amministrazione comunale, gestire tutto il personale preposto al servizio dall'appaltatore, stabilire in caso di situazioni di pericolo l'allontanamento dell'utenza e del personale dall'arenile, intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio;
- assistenti bagnanti con il brevetto di bagnino in numero tale da garantire la presenza nelle ore stabilite per la balneazione anche se non vi sono le condizioni meteomarine per effettuare il bagno;
- almeno un assistente bagnante con conoscenza della lingua inglese a livello scolastico.

L'affidatario si impegna a provvedere all'aggiornamento ed alla formazione del personale preposto ai servizi.

Il Comune si riserva di verificare altresì la qualifica del personale presente sulla spiaggia ed i rapporti in essere con

il soggetto affidatario.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere la sostituzione di personale che dalle segnalazioni pervenute risultasse non adeguato.

**Essendo il rapporto tra il Comune ed il subconcessionario regolato dall'articolo 45-bis del Codice della Navigazione, non è ammesso il subappalto o l'affidamento a terzi, anche parziale, della gestione.**

#### **Articolo 7 - Obblighi in materia di personale**

Il gestore dovrà predisporre tutto quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., nonché per rispettare le norme fiscali, previdenziali ed assicurative. Al personale dipendente dovranno venire applicate condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il Comune resta nel modo più assoluto estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale ed all'adempimento delle prescrizioni di cui al citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. .

#### **Articolo 8 – Servizi a noleggio**

Il soggetto aggiudicatario ha la facoltà, ove ci sia richiesta in tal senso dei fruitori della spiaggia, di collocare, nella porzione di arenile destinata ad uso spiaggia attrezzata ed oggetto di affidamento, ombrelloni, sdraio e lettini a noleggio, nel rispetto delle distanze previste dalle vigenti normative e delle tariffe massime fissate dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione giuntale n. 93/2022 (residenti: sdraio: 4,00 euro al giorno per ciascuna sdraio, lettini: 5,00 euro al giorno per ciascun lettino, ombrelloni: 5,00 euro al giorno per ciascun ombrellone – non residenti: sdraio: 6,00 euro al giorno per ciascuna sdraio, lettini: 7,00 euro al giorno per ciascun lettino, ombrelloni: 7,00 euro al giorno per ciascun ombrellone), salvo ribasso eventualmente praticato in sede di gara.

Resta inteso che l'accesso all'arenile e la sua fruizione rimangono sempre e comunque liberi e gratuiti a tutti.

L'installazione delle attrezzature a noleggio sull'arenile potrà essere effettuata solo al momento dell'arrivo in spiaggia dell'utente che ne faccia richiesta e immediatamente rimossa quando l'utente lascia l'arenile. In nessun caso potranno essere riservati o prenotati posti in spiaggia né potranno essere installati sdraio, lettini ed ombrelloni non richiesti e/o in modo stabile. In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere rimosse dall'arenile ogni giorno alla scadenza degli orari autorizzati.

Il numero degli ombrelloni da installare sull'arenile deve in ogni caso essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, con obbligo di lasciare sempre e comunque libere le corsie di attraversamento e la fascia di battigia; inoltre gli ombrelloni eventualmente collocati dovranno essere dotati di un sicuro ancoraggio al substrato, in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo in caso di vento.

Tutti i proventi inerenti il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini sull'arenile subconcesso sono di esclusiva competenza dell'aggiudicatario e verranno trattenuti dal medesimo. All'aggiudicatario non è dato pretendere alcunché qualora, a causa di avverse condizioni meteomarine ovvero a causa di intervenute erosioni dell'arenile, in alcuni periodi non risulti possibile allestire l'attrezzatura completa nella situazione descritta dalle planimetrie allegate alla concessione stessa. Parimenti restano a suo carico le spese relative agli acquisti ed eventuali forniture necessarie per lo svolgimento dei servizi.

#### **Articolo 9 – Rispetto della normativa**

L'affidatario si impegna alla stretta osservanza di tutta la normativa demaniale nonché a quella in materia di ordine pubblico e salvaguardia della quiete pubblica e alle ordinanze balneari emesse dai competenti uffici.

Inoltre l'affidatario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni in caso di organizzazione e svolgimento di manifestazioni di iniziativa propria e sopportare i relativi oneri.

#### **Articolo 10 – Sanzioni**

Il Comune, in caso di accertamento di accertata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato applicherà una penale da euro 300,00 fino ad euro 1000,00 per ciascuna inosservanza.

#### **Articolo 11 – Decadenza e revoca**

L'affidamento in subconcessione decade per accertata interruzione del servizio senza giusta causa nonché per grave e/o reiterate inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa e/o dal presente capitolato.

Costituiscono in ogni caso grave inosservanza degli obblighi di capitolato:

- il posizionamento preventivo e/o stabile delle attrezzature a noleggio sull'arenile e/o la loro non immediate rimozione;
- la percezione di somme di denaro per l'ingresso nell'arenile e/o per la fruizione dei servizi da erogarsi gratuitamente;
- il non assicurare l'accesso libero ed indiscriminato a tutti nell'arenile;

- la percezione di importi, per noleggio di sdraio, lettini, ombrelloni superiori alle tariffe massime stabilite dall'Amministrazione Comunale, eventualmente ridotte in sede di gara;

- il mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

L'affidamento si risolverà di diritto in caso di revoca della concessione demaniale nonché in caso di avvio di lavori di risistemazione globale dell'area nonché nel caso in cui l'interesse pubblico esiga che l'arenile demaniale, oggetto dell'affidamento, torni alla piena disponibilità del Comune e/o dell'Autorità Marittima concedente e nel caso in cui, per qualsiasi motivo non dipendente dal Comune, venga meno l'arenile oggetto dell'affidamento.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania e/o del Foro di Torre Annunziata, nell'ambito delle rispettive competenze.

#### **Articolo 13 – Rinvio**

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alla normative vigente applicabile.